

T.A.R. Abruzzo (sede di Pescara), sez. I, 12 luglio 2023, n. 267: VIA/PAUR – AMBITO APPLICATIVO SANZIONE EX ART. 29, COMMA 4, D. LGS. 152/2006

La pronuncia in commento definisce l'ambito applicativo della sanzione pecuniaria prevista all'art. 29, comma 4, d. lgs. 152/2006 per il caso di progetto realizzato in assenza di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) (art. 23 e ss. d. lgs. 156/2006 - che nel caso di VIA di competenza regionale assume le forme del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (art. 27 bis d. lgs. 152/2006), o in assenza di verifica di assoggettabilità a VIA (art. 19 d. lgs. 152/2006 – cd. screening).

Il Giudice amministrativo chiarisce che, trattandosi di norma di natura sanzionatoria, essa è insuscettibile di interpretazione estensiva del suo portato semantico, conseguentemente deve ritenersi applicabile ai soli progetti realizzati “senza la previa VIA” (o senza lo screening di VIA), con esclusione delle ipotesi in cui l'autorizzazione ambientale sia stata ab origine rilasciata, ma successivamente annullata dall'autorità giudiziaria.

Link:

https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_pe&nrg=202100399&nomeFile=202300267_01.html&subDir=Provvedimenti